

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 410

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124

(Parere ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 aprile 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVII/D283/17

Roma, 21 aprile 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 marzo 2017.

Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo attua, con riferimento al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, la delega di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, del predetto articolo 11, comma 1, lettera p), nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che le illegittimità costituzionali, rilevate in questa decisione, "sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Pertanto, nonostante non sussistano dubbi sulla attuale vigenza ed efficacia del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, il Governo, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell'iter di approvazione del predetto decreto, ha deciso di emanare, in attuazione del citato articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alcune misure "correttive" in modo da consentire l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione.

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza "sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si



risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale al processo di riforma in corso”.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando in parte il decreto legislativo n. 171 del 2016, secondo anche interlocuzioni avute per le vie brevi con le Regioni, e prevedendo, sul testo originario e conseguentemente sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, sanando in tal modo il predetto vizio procedurale.

Il provvedimento consta di 7 articoli.

L'articolo 1, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato dalle disposizioni del decreto in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni già vigenti che non vengono modificate all'esito della procedura di cooperazione, coerentemente con la modifica delle "Premesse" dello stesso decreto ai sensi del successivo articolo 2, sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato.

L'articolo 2 modifica le premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto vigente gli effetti procedurali sananti il vizio eccepito dalla Corte Costituzionale. Tale modifica, consente, inoltre, di definire l'intesa sul decreto nel suo complesso, prevedendo, altresì, l'acquisizione nuovamente del parere della Conferenza Unificata, che già si era espressa sul decreto legislativo 171/2016.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 171 del 2016; benché su tale articolo, recante l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 abbia espresso parere favorevole, si è, tuttavia, ritenuto di apportare, in ragione del rispetto del principio della leale collaborazione, le seguenti modifiche, in particolare:

a) i parametri tecnici e i criteri specifici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione definiti, peraltro, con l'intervenuto decreto ministeriale del 17 ottobre 2016, abrogato successivamente dall'articolo 6, vengono riportati, con alcune modifiche, nell'ambito del presente decreto, allo scopo di considerarli, per la loro applicazione, come principi fondamentali e uniformi; a tal fine, i suddetti parametri sono individuati dai successivi commi introdotti, da *7-bis* a *7-sexies*, allo scopo, altresì, di acquisire anche sugli stessi la predetta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Contestualmente, viene eliminata la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali;



b) relativamente ai predetti titoli formativi e professionali, oggetto di valutazione da parte della Commissione, è stato previsto, al fine di garantire l'attinenza degli stessi con l'incarico manageriale da attribuire, che i predetti titoli abbiano comunque riguardo alle materie del management e della direzione aziendale; inoltre, nell'ambito dei suddetti titoli, sono considerati oggetto di valutazione anche i corsi di perfezionamento universitari, di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso Istituzioni pubbliche e private, di riconosciuta rilevanza e della durata di almeno 50 ore, con l'espressa esclusione di quei corsi già valutati come requisito di accesso per l'inserimento nell'elenco nazionale;

c) il punteggio minimo per l'inserimento nell'elenco nazionale è stato modificato in modo che non sia inferiore a 70 punti invece di 75, specificando, altresì, che, fermo restando che l'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente all'inserimento del candidato nell'elenco nazionale, quest'ultimo elenco viene pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione che rimane, quindi, esclusivamente agli atti della Commissione. Ciò in coerenza con la circostanza che l'elenco in argomento non costituisce una graduatoria e anche al fine di non condizionare, con l'indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale;

d) al comma 7, come sopra riportato, sono aggiunti i commi da 7-bis a 7-sexies, i quali recepiscono in gran parte i contenuti recati dal DM 17 ottobre 2016 relativi ai parametri tecnici e i criteri specifici di valutazione, in ordine ai quali, rispetto al punteggio massimo complessivo di 100, viene solo modificata la proporzione in, massimo 60 punti per le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi 7 anni, e in massimo 40 punti per i titoli formativi e professionali.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2016, prevedendo che:

- a) nell'ambito della procedura regionale, la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
- b) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni ben possono dettare ulteriori "modalità e criteri di selezione" al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico che si intende attribuire;
- c) la soppressione, nella parte relativa alla rosa dei candidati proposta dalla Commissione al Presidente della Regione, della previsione che tale rosa sia "non inferiore a tre e superiore a cinque".

A questo ultimo riguardo, si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella predetta seduta del 3 marzo 2016, ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all'Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all'Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, ve ne era uno volto a prevedere, in coerenza con i criteri della delega, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che la commissione regionale proponga al Presidente della



regione "una rosa di candidati" in luogo di "una terna di candidati", inizialmente prevista dallo schema di decreto.

Al proposito, si osserva che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che "la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque". Pertanto, la suddetta modifica è finalizzata a riportare la previsione in esame così concordata in sede di Conferenza Unificata;

e) la possibilità che, nell'ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché trattasi di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 171/2016, tenuto conto che l'idoneità dura 4 anni e che tali soggetti potrebbero nel frattempo essere stati cancellati per i diversi motivi previsti dal decreto;

f) l'ampliamento del termine di sessanta, ritenuto forse troppo stringente, in novanta giorni entro i quali la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che sono fatti salvi gli effetti già prodotti tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016 e quella del presente decreto correttivo e, contestualmente, per i motivi sopra riportati, l'abrogazione del DM 17 ottobre 2016.

L'articolo 7 reca l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Relazione Tecnica

Il presente provvedimento normativo, integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, della legge n. 124 del 2015, in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, tra gli altri, dell' articolo 11, comma 1, lettera p), recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo, sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A tal fine, con il provvedimento in esame, utilizzando la delega di cui all'articolo l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 124 del 2015, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, si recepisce il suggerimento della Corte Costituzionale, correggendo il testo vigente, sanando il predetto vizio procedurale e apportando nel contempo, fermo l'impianto generale del decreto legislativo 171/2016, solo alcune lievi modifiche nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione sancito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.251 del 2016.

Pertanto, per quanto sopra premesso, dal presente provvedimento correttivo, limitato a sanare il vizio procedurale sopra evidenziato, e ad apportare alcune modifiche meramente di carattere tecnico che non alterano lo spirito della delega né del decreto legislativo 171/2016 attuativo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000 n. 430 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

29 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria"

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione – Ufficio legislativo del Ministro della Salute.

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

L'intervento integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, si rende necessario per adeguare l'ordinamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere).

Si segnala che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza "sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che

intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso”.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 171 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, per quel che concerne gli interventi correttivi e integrativi si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 (repertorio atti n. 31/CU), ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all'Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all'Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, era prevista, nel rispetto del criterio di delega, “una rosa di candidati” proposta dalla commissione regionale al Presidente della regione, in luogo di “una terna di candidati” inizialmente prevista dallo schema di decreto. Quindi, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che “la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque”.

In relazione a quanto sopra, è stato, pertanto modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2016 (art. 4 del provvedimento in esame), nella parte relativa alla “rosa di candidati”, eliminando, quindi, l'attuale previsione che la rosa di candidati sia “non inferiore a tre e non superiore a cinque”.

E' sopraggiunta altresì la necessità di intervenire sull'articolo 1, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 171 del 2016, recante l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Relativamente ai titoli formativi e professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di assicurare una particolare specificità con l'incarico da attribuire, è stata introdotta la previsione che i predetti titoli abbiano comunque attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e, con una ulteriore specifica, introdotta a seguito delle interlocuzioni con le Regioni in ossequio dei principi di leale collaborazione, che gli stessi titoli sono individuati nei corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, nelle abilitazioni professionali, negli ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e

organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, fatta eccezione per i corsi già valutati quali requisito d'accesso. Da ultimo sono stati rimodulati sia il punteggio massimo per la valutazione da parte della Commissione delle esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, sia il punteggio massimo dei titoli formativi.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

L'unico obiettivo che si intende realizzare con l'intervento regolatorio all'esame nel breve, medio e lungo periodo è il perseguimento del principio di leale collaborazione. Infatti, la sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale, ha, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla verifica dei risultati aziendali in termini di:

- efficienza;
- efficacia dei servizi sanitari, intesa come: a) efficacia esterna (risposta ai bisogni di salute, outcome); b) efficacia organizzativa (modello organizzativo, formazione, sviluppo delle competenze, benessere organizzativo, pari opportunità);c) efficacia interna (efficacia organizzativa, capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali);
- buon andamento dell'amministrazione.

Deve rilevarsi che il raggiungimento dei risultati aziendali è strettamente correlato e in funzione della individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'elenco per la nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- per la parte pubblica: il Ministero della salute (presso il quale viene istituito l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale); il presidente delle regioni e province autonome (cui compete la nomina dei direttori generali tra gli iscritti all'elenco nazionale);
- per la parte privata: tutti gli aspiranti, ove in possesso dei requisiti previsti, al conferimento degli incarichi di direttori generali, di direttori sanitari e di direttori amministrativi e, ove previsti dalle leggi regionali, di direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:

L'intervento regolatorio che si propone è stato elaborato dai competenti Uffici del Ministero della salute e non sono state effettuate consultazioni con destinatari pubblici e privati, atteso che esso costituisce attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata presa in considerazione, ma è stata scartata, tenuto conto che l'adozione del decreto costituisce, come evidenziato nelle precedenti sezioni, attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

L'amministrazione non ha valutato opzioni alternative, rispetto a quelle di non intervento.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

Lo schema di provvedimento non presenta svantaggi.

L'opzione scelta presenta il seguente vantaggio:

- disciplina in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, il sistema di conferimento degli incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi;

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Le disposizioni dell'intervento normativo non contemplano interventi diretti che incidono sulle micro, piccole e medie imprese, tuttavia non si può tacere che la nomina delle figure apicali degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce una garanzia nell'adozione degli atti di gestione dei citati enti (contratti per acquisizione di servizi e forniture ecc), rappresentando quindi per le micro piccole e medie imprese una ulteriore garanzia, nei rapporti a vario titolo con le aziende sanitarie, di rispetto delle regole di correttezza e trasparenza e con la certezza che le ASL agiscono secondo correttezza e buona fede che è assolto non solo con il compimento di atti previsti in specifiche disposizioni di legge ma anche attraverso comportamenti non individuati dal legislatore ma necessari per evitare l'aggravamento della posizione dell'altro contraente.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

Le disposizioni del provvedimento non introducono oneri procedurali e informativi.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si rinvencono aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria, né situazioni ambientali ed aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne la relativa attuazione.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

Lo strumento normativo proposto non incide sul corretto funzionamento concorrenziale dei mercati e non provoca distorsioni della concorrenza. Esso incide invece positivamente sulla competitività

del Paese creando gli strumenti per una gestione più efficiente efficace ed economica delle asl e degli altri enti del SSN.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono:

- Ministero della salute;
- le Regioni;

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

L'intervento regolatorio sarà pubblicizzato sul portale del Ministero della salute.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento proposto verranno attuati dalle autorità competenti con le risorse e le strutture già disponibili.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti nell'atto normativo specifici interventi di revisione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

L'aspetto prioritario da monitorare è rinvenibile nell'auspicata riduzione delle inefficienze organizzative che hanno caratterizzato la conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Sezione non dovuta.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171 di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria”

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L’intervento integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, si rende necessario per adeguare l’ordinamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell’ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell’intesa (e non del mero parere).

Si segnala che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l’impianto della sentenza “sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell’applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso”.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 171 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l’acquisizione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, per quel che concerne gli interventi correttivi e integrativi si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 (repertorio atti n. 31/CU), ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all’Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all’Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, all’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, era prevista, nel rispetto del criterio di delega, “una rosa di candidati” proposta dalla commissione regionale al Presidente della regione, in luogo di “una terna di candidati” inizialmente prevista dallo schema di decreto. Quindi, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma

pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che “la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque”. In relazione a quanto sopra, è stato, pertanto modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2016, nella parte relativa alla “rosa di candidati”, eliminando, quindi, l’attuale previsione che la rosa di candidati sia “non inferiore a tre e non superiore a cinque”.

Relativamente ai titoli formativi e professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di assicurare una particolare specificità con l’incarico da attribuire, è stata introdotta la previsione che i predetti titoli abbiano comunque attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e, con una ulteriore specifica, introdotta a seguito delle interlocuzioni con le Regioni in ossequio dei principi di leale collaborazione, che gli stessi titoli sono individuati nei corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, nelle abilitazioni professionali, negli ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, fatta eccezione per i corsi già valutati quali requisito d’accesso. Da ultimo sono stati rimodulati sia il punteggio massimo per la valutazione da parte della Commissione delle esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, sia il punteggio massimo dei titoli formativi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento integra e corregge le previsioni del decreto legislativo n. 171 del 2016 per le motivazioni espresse al punto 1. Le disposizioni normative afferenti la materia oggetto dell’intervento normativo sono tra l’altro rappresentate:

- dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
- dal decreto legislativo n. 150 del 2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che introduce una disciplina organica, per la pubblica amministrazione, relativa all’utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa e principi di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità;
- dal decreto legislativo n. 33 del 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, concernente l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;
- dal decreto legislativo n. 39 del 2013, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’intervento incide, con una novella al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Nello specifico:

a) all’art. 1, commi 6 e 7, è stata introdotta la previsione che i titoli formativi e professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione, abbiano comunque attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e, con una ulteriore specifica, introdotta a seguito delle interlocuzioni con le Regioni in ossequio dei principi di leale collaborazione, che gli stessi titoli sono individuati nei corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, nelle

abilitazioni professionali, negli ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, fatta eccezione per i corsi già valutati quali requisito d'accesso. Da ultimo sono stati rimodulati sia il punteggio massimo per la valutazione da parte della Commissione delle esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, sia il punteggio massimo dei titoli formativi. Contestualmente, viene eliminata la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali;

b) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, nella parte relativa alla "*rosa di candidati*", eliminando, quindi, l'attuale previsione che la rosa di candidati sia "*non inferiore a tre e non superiore a cinque*", nonché, nelle Premesse del medesimo dlgs., prevedendo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Intervenendo sui parametri tecnici e i criteri specifici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione, già definiti, con l'intervenuto decreto ministeriale del 17 ottobre 2016, lo stesso viene poi abrogato dall'articolo 6. Tale approccio ha lo scopo di considerare gli stessi, ai fini della loro applicazione, come principi fondamentali e uniformi. I suddetti parametri sono individuati dai successivi commi introdotti, da *7-bis* a *7-sexies*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento legislativo appare in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato/regioni, riguardando la materia concorrente della "tutela della salute" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; peraltro, le disposizioni del decreto legislativo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non investe materie oggetto di rilegificazione, né di delegificazione, mentre non sono previsti strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente non risulta essere all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale è stata chiamata, su ricorso della Regione Veneto, a giudicare la legittimità costituzionale di alcune norme della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124 del 2015). Le norme impugnate delegano il Governo a adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori ivi comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria.

La Corte ha affermato:

1. che l'intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall'art. 76 Cost.;

2 che i decreti attuativi, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Quindi, nello specifico, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 124 del 2015 nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevede che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa, ma quella del semplice parere, non idonea a realizzare, come tale, un confronto autentico con le autonomie regionali.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Considerata la materia trattata, non sussistono procedure di infrazione su questioni relative all'intervento normativo proposto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità della materia non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Basandosi sull'impostazione normativa di tradizione italiana, non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni effettuate sulla norma primaria.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Considerata la natura dell'intervento si è ritenuto opportuno far ricorso alla normazione diretta per quel che concerne gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonché con la tecnica della novella relativamente agli articoli 3 e 4.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non introduce effetti abrogativi impliciti, ma prevede l'espressa modifica dell'articolo 1, commi 6 e 7 e dell'articolo 2, comma 1, quarto periodo del dlgs 171 del 2016 attraverso la soppressione esplicita delle parole " *non inferiore a tre e non superiore a cinque*" nonché, nelle Premesse, prevedendo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nello schema di decreto legislativo che si propone non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla vigente normativa.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nella materia oggetto delle disposizioni in questione non sussistono deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede, a seguito delle modifiche apportate, successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

In merito a tale sezione, essendo il provvedimento in esame meramente correttivo del dlgs. n. 171 del 2016, nella parte de qua, non è stato necessario fare riferimento a dati statistici attinenti la materia oggetto del provvedimento.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, N. 171 DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA P) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI DIRIGENZA SANITARIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p);

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del

ACQUISITO il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del



UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 171 del 2016.

Art. 2

(Modifiche alle Premesse)

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso "Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016", è inserito il seguente capoverso: "Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del.....".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1)

1. All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole " secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies.", e le parole "in modo paritario" sono soppresse;

b) al comma 6, lettera b), dopo le parole " formativi e professionali" sono inserite le seguenti: " che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della



direzione aziendale", e le parole "abilitazioni professionali" sono sostituite dalle seguenti: "corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d'accesso.";

c) al comma 7, primo periodo, le parole "75 punti" sono sostituite dalle seguenti: "70 punti", e al secondo periodo, dopo le parole "nell'elenco nazionale" sono aggiunte le seguenti: "che è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione";

d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), è esclusivamente l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare:

- a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio;
- b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale è stata svolta;
- c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali.

7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio.



7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b).

Art.4

(Modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "commissione regionale," sono inserite le seguenti: "nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni,"; al quarto periodo, le parole "non inferiore a tre e non superiore a cinque" sono soppresse;
- b) al comma 2, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.";
- c) al comma 4, primo periodo, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



DRP-0004521-A-21/04/2017



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità
della regolazione.
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare.*

DAGL/052019/10.3.113

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0004908 P-
del 21/04/2017



DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

UFFICIO LEGISLATIVO
DEL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto corredato delle prescritte relazioni, approvato in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si trasmette, altresì, il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 6 aprile 2017 e l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sancita il 6 aprile 2017, nonché il parere del Consiglio di Stato emesso nell'Adunanza della Commissione Speciale dell'11 aprile 2017.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Roberto Cerreto)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere dei Comuni e delle Province sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 38/cv del 6 aprile 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 aprile 2017:

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p), il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e, specificamente la lettera p) recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il comma 2 del citato articolo 11 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

VISTO il comma 3 dell'articolo 11 il quale ha stabilito che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare nella seduta del 24 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

CONSIDERATO che l'intervento correttivo provvede a dare seguito alla sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della citata legge n. 124/2015 nella parte in cui prevede il parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

BP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota DAGL n. 0004204 del 30 marzo 2017 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo al fine dell'espressione del parere dei Comuni e delle Province in sede di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; provvedimento che, in pari data, è stato trasmesso agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, trasmesso, con nota DAGL n. 0004204 del 30 marzo 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

RP
Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On. Gianclaudio Bressa

Gianclaudio Bressa



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.
Intesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.
Repertorio atti n. 52/CSR del 6 aprile 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 6 aprile 2017:

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p), il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e, specificamente la lettera p) recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il comma 2 del citato articolo 11 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

VISTO il comma 3 dell'articolo 11 il quale ha stabilito che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la nota DAGL n. 0004203 del 30 marzo 2017 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, al fine del conseguimento dell'intesa in sede di questa Conferenza, provvedimento che, in pari data, è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome;

AP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che l'intervento correttivo provvede a dare seguito alla sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della citata legge n. 124/2015 nella parte in cui prevede il parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento in esame;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE L'INTESA

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, trasmesso, con nota DAGL n. 0004203 del 30 marzo 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
On. Gianclaudio Bressa



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N.

Roma, addì

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **603/2017**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE AL DLGS 4 AGOSTO
2016, N. 171 ATTUAZIONE DELEGA
ART. 11, COMMA 1, LETTERA P)
LEGGE 124/2015, IN MATERIA DI
DIRIGENZA SANITARIA**

Allegati N.

Segretario Generale


**MINISTERO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

CARLOTTI GABRIELE
.....19:04:2017 15:17:07 CEST

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 11 aprile 2017

NUMERO AFFARE 00603/2017

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171, in attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015, in materia di dirigenza sanitaria;

LA SEZIONE

vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. ULM_FP 0000724 del 31 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il decreto n. 52 del 6 aprile 2017, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha costituito la Commissione speciale per l'esame dell'affare in oggetto ed ha nominato i suoi componenti;

sentiti, nel corso dell'audizione dell'11 aprile 2017, il capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l'Avvocato dello Stato Angelo Vitale, e il Presidente dell'ARAN, dott. Sergio Gasparrini; esaminati gli atti, nell'adunanza dell'11 aprile 2017, presente anche il presidente aggiunto Gerardo Mastrandrea ed uditi i correlatori, il consigliere Massimiliano Noccelli e il consigliere Giancarlo Luttazi;

Premesso:

1. – Con la nota del 31 marzo 2017 il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 124 del 2015 (meglio nota come "legge Madia", recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), applicando quel comma 3 («*Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive*») a fini migliorativi del citato decreto legislativo n. 171 del 2016 e, altresì, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della citata legge delega n. 124 del 2015 perché incidenti a vario titolo su materie di competenza regionale e alla luce del principio di leale collaborazione.

Sulla materia sono precedentemente intervenuti due pareri di questo Consiglio di Stato:

- il parere n. 1113 del 5 maggio 2016 (n. affare 436/2016), reso da apposita

Commissione speciale il 18 aprile 2016 ed avente ad oggetto lo schema poi sfociato nel citato decreto legislativo n. 171 del 2016, al quale lo schema ora in esame reca disposizioni integrative e correttive;

- il parere n. 83 del 17 gennaio 2017 (n. affare 2371/2016), reso da apposita Commissione speciale il 9 gennaio 2017 su quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli adempimenti da compiere a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.

Lo schema in esame ha ottenuto il visto di conformità (c.d. "bollinatura") dalla Ragioneria generale dello Stato ed è corredato da Relazione illustrativa, analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), e analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Non risulta, allo stato, il formale concerto del Ministro della Salute, da rendere ai sensi del citato comma 3 e del comma 2, dell'articolo 11 della legge n. 124/2015.

2. – Lo schema di decreto si compone di 7 articoli.

L'art. 1 espone l'oggetto e la portata innovativa dell'articolato.

L'art. 2 modifica le premesse del citato d. lgs. n. 171 del 2016.

L'art. 3 reca modifiche all'art. 1 del citato d. lgs. n. 171 del 2016,

L'art. 4 reca modifiche all'art. 2 del citato d. lgs. n. 171 del 2016.

L'art. 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 6 fa salvi gli effetti già prodotti dal d. lgs. n. 171 del 2016 ed abroga il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016 (*Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, i cui parametri, come precisa la Relazione illustrativa, sono stati in gran parte recepiti nei previsti nuovi commi da 7-bis a 7-sexies del novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

L'art. 7 stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislativo nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Considerato:

1.1 – Sotto un profilo formale, come si è accennato, si osserva che non risulta, allo

stato, il formale concerto del Ministro della Salute, da rendere ai sensi del citato comma 3 e del comma 2, dell'art. 11 della legge n. 124 del 2015.

Ancora sotto un profilo formale si osserva che le rubriche degli articoli 2 (*“Modifiche alle Premesse”*), 3 (*“Modifiche all'articolo 1”*), e 4 (*“Modifiche all'articolo 2”*) andrebbero meglio definite con la corretta indicazione della fonte in cui gli articoli oggetto di modifica sono inseriti: il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

Analogo rilievo fa fatto quanto ai commi 1 dei citati articoli 3 e 4: essi si limitano ad indicare gli articoli del d. lgs. n. 171 del 2016 cui sono apportate modifiche senza indicare la fonte che li contiene.

1.2 – Si prende atto che, come riferito nell'A.I.R. (Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione; lettera A - rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate), il correttivo è stato formulato tenendo conto dei rilievi della citata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e del conseguente parere di questo Consiglio di Stato n. 83 del 2017 e, quindi, dopo una dialettica procedimentale con la Conferenza unificata Stato-Regioni in esito alla quale sono stati concordati emendamenti all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 171 del 2016: l'A.I.R. indica, al riguardo, l'eliminazione dell'attuale previsione della rosa di candidati al conferimento degli incarichi di direttore generale *“non inferiore a tre e non superiore a cinque”* da proporre al Presidente della Regione (si veda in proposito il successivo capo 2.4).

1.3 – La Commissione speciale prende atto, altresì, che l'autorità redigente ha ritenuto di non seguire le indicazioni del citato parere di questo Consiglio di Stato n. 1113 del 2016 circa l'opportunità di inserire tutte le previsioni relative alla tempistica e alle modalità di prima applicazione del decreto legislativo qui in esame nell'art. 6 dello schema originario (ora art. 5), appositamente dedicato alle norme transitorie (v., nel decreto legislativo n. 171 del 2016 : l'articolo 1, comma 4, lettera

c); l'articolo 2, comma 3; l'articolo 3).

Si prende atto, inoltre, che nella stesura finale dell'articolo 3 (*“Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”*) del d. lgs. n. 171 del 2016 (già articolo 4 dello schema originario) l'autorità redigente ha parimenti ritenuto di non seguire le indicazioni di questo Consiglio di Stato relativamente al suggerimento, fatto a fini di maggior chiarezza e conseguente trasparenza, di non accorpare in unico comma una congerie di disposizioni.

Si suggerisce peraltro, con l'occasione, un miglioramento testuale dell'ultima parte del primo periodo della disposizione in esame, non modificata dal correttivo (*«il direttore generale [...] nomina [...] attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali [...] previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione «nominata dalla Regione» [...] composta da esperti [...] che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, «di cui uno designato dalla Regione»*).

2. – Relativamente allo specifico testo dell'articolato correttivo si osserva quanto segue.

2.1 – Sull'art. 1 (*“Oggetto”*) non si hanno rilievi da formulare, essendo redatto in coerenza con le indicazioni fornite dal parere di questo Consiglio di Stato n. 83 del 2017.

2.2 - Sul testo dell'art. 2, recante modifiche alle *Premesse* del d. lgs. n. 171 del 2016, non si hanno rilievi da formulare, ad eccezione del rilievo formale espresso nel precedente capo 1.1.

2.3 – Relativamente all'articolo 3 (*“Modifiche all'articolo 1”*) si richiama, quanto al profilo formale, il rilievo del precedente capo 1.1.

Sotto il profilo sostanziale si osserva quanto segue.

L'articolo consta di un solo comma, che nelle lettere a), b), c) e d) apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

La lettera a) modifica, in particolare, l'art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 171 del 2016 e prevede che la valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale e la fissazione dei punteggi siano predeterminati non più secondo i parametri definiti con il decreto del Ministero della Salute ora previsto da quel comma 6 (in attuazione del quale è stato emanato il d.m. 17 ottobre 2016 - *"Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, e del quale il presente schema, all'articolo 6, comma 2, prevede l'espressa abrogazione: v. *infra* il capo 2.6) – ma secondo i parametri fissati dallo stesso art. 1 del d. lgs. n. 171 del 2016 nei commi dal 7-*bis* al 7-*sexies*, introdotti dall'art. 3 dello schema ora in esame.

Viene anche eliminata la previsione secondo cui la valutazione dell'esperienza e dei titoli e l'assegnazione dei punteggi debba avvenire in modo paritario, in quanto si introduce per la valutazione dell'esperienza dirigenziale un punteggio massimo di 60 punti e per la valutazione dei titoli un punteggio massimo di 40 punti (v. *infra*).

La lettera b) prevede opportunamente che i titoli formativi e professionali, oggetto di valutazione, abbiano attinenza con le materie del *management* e della direzione aziendale, accentuando l'impronta manageriale che deve caratterizzare l'*iter* formativo e il *curriculum* professionale dei direttori generali.

Analogha considerazione si esprime per la previsione inerente ai corsi di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e gli altri corsi di formazione in ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), del d. lgs. n. 171 del 2016, organizzati e gestiti dalle Regioni, e già valutati quali requisiti

di accesso.

La lettera c) modifica il comma 7 dell'art. 1 del d. lgs. n. 171 del 2016 abbassando da 75 a 70 punti la soglia di punteggio minimo per ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale, secondo quel condivisibile criterio di maggiore flessibilità (o minore rigidità) di cui si è detto sopra.

Circa la previsione secondo cui l'elenco nazionale viene pubblicato in ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione – giustificata dalla Relazione illustrativa, alla pagina 3, con *«la circostanza che l'elenco in argomento non costituisce una graduatoria e anche al fine di non condizionare, con l'indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale»* – essa si discosta da quanto osservato da questo Consiglio di Stato nel citato parere n. 1113/2016, laddove ha osservato che, *«pur essendo indubbio che la valutazione della Commissione regionale sia e debba essere autonoma rispetto a quella della Commissione nazionale, essa non può non tenere conto del punteggio assegnato in sede nazionale, quale elemento di partenza, per poi discostarsene sulla base di ulteriori elementi, soggettivi ed oggettivi, che saranno attentamente valutati e debitamente motivati»*.

In proposito si prende atto della maggior valenza attribuita nel testo correttivo alla autonomia fra l'elenco nazionale, dal quale attingere i candidati, e la procedura idoneativa in ambito regionale.

La lettera d) del presente articolo 3, introducendo i citati commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, recepisce le osservazioni del parere n. 1113 del 2016 quanto al fatto che l'art. 1, commi 6 e 7, dello schema di decreto legislativo poi approvato non stabilisse espressamente quale fosse il peso della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali nell'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione nazionale, lasciando all'ampia discrezionalità della Commissione sia la fissazione, nell'avviso pubblico, dei criteri specifici predefiniti sia l'assegnazione, in sede di singole valutazioni, del punteggio.

Il parere n. 1113 del 2016 aveva indicato, a titolo esemplificativo, un criterio preferenziale, da introdurre, secondo cui la pregressa esperienza positiva in ruoli dirigenziali delle aziende sanitarie, certificata dalle competenti Amministrazioni, valesse un certo numero di punti, così come il conseguimento di uno o più attestati di frequentazione ai corsi regionali e aveva segnalato al Governo l'opportunità di prevedere almeno taluni punteggi vincolati ad esperienze o titoli formativi particolarmente qualificanti, ad evitare una eccessiva dilatazione dei margini valutativi nell'assegnazione dei punteggi.

Lo schema di decreto correttivo in esame ha recepito, in gran parte, tali osservazioni in quanto, pur ispirandosi ad un tendenziale criterio di flessibilità nella valutazione concreta, ha tuttavia introdotto criteri e coefficienti di valutazione più certi e in particolare:

- a) ha stabilito che il punteggio massimo per l'esperienza dirigenziale pregressa corrisponda a 60 e quello massimo per i titoli a 40, puntando maggiormente sul valore dell'esperienza dirigenziale, fondamentale per le capacità manageriali, senza mortificare il pur essenziale ruolo della formazione;
- b) ha valorizzato l'esperienza dirigenziale maturata negli ultimi 7 anni nella direzione di strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate, con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata in entrambi i settori, ed autonomia organizzativa e gestionale, esaltando il bagaglio manageriale dei candidati ed escludendo, invece, l'attività di mero studio, consulenza o ricerca;
- c) ha introdotto coefficienti di valutazione, nell'assegnazione del punteggio, di singoli rilevanti aspetti delle capacità gestionali ed organizzative (risorse finanziarie, complessità della struttura, coordinamento e responsabilità di più strutture dirigenziali);
- d) ha definito il valore massimo del punteggio negativo, pari a 8, per eventuali pregressi provvedimenti di decadenza del candidato o comunque negativi, quanto ai risultati della gestione, nel corso degli ultimi 7 anni;

e) ha stabilito criteri per la valutazione del punteggio agli incarichi per la frazione superiore all'anno e di sovrapposizione di incarichi, valorizzando in caso di concorrenti incarichi quello più premiante per il candidato;

f) ha introdotto, come già detto, requisiti più certi per la valutazione dei titoli formativi e professionali, calibrati sul *management*, comunque con punteggio non superiore, come pure detto, a 40.

Si tratta di innovazioni condivisibili, che si muovono nell'auspicata direzione di un criterio meritocratico nella selezione dei direttori generali e, più in generale, del buon andamento dell'amministrazione sanitaria.

2.4 – Relativamente all'art. 4 (*“Modifiche all'articolo 2”*) si richiama, quanto al profilo formale, il rilievo del precedente capo 1.1.

Sotto il profilo sostanziale si osserva quanto segue.

La disposizione in esame incide sull'art. 2 del d. lgs. n. 171 del 2016.

Essa accentua il carattere discrezionale della procedura in sede regionale, perché prevede che la commissione regionale sia nominata dal Presidente della Regione secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni.

La valorizzazione dell'autonomia delle Regioni rispecchia la tendenza dell'ordinamento già evidenziata dalla Corte costituzionale, da ultimo anche nella più volte citata sentenza n. 251 del 2016.

Relativamente a quest'ultima, il correttivo elimina dal testo del vigente art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 171 del 2016 il limite numerico (*«non inferiore a tre e non superiore a cinque»*) nella rosa dei candidati da proporre al Presidente della Regione; così discostandosi dal citato parere n. 1113 del 2016, il quale aveva rilevato che, circoscrivendo il numero degli idonei, all'esito della procedura idoneativa, si limitava la possibile arbitrarietà della scelta, la si avvicinava a una sostanziale insindacabilità, allontanandola per contro da una impostazione meritocratica; criticità queste rafforzate dalla già rilevata ininfluenza del punteggio assegnato ai candidati in sede nazionale.

Si ribadisce in proposito il rilievo del parere n. 1113 del 2016: una modifica di

queste previsioni con un nuovo sbilanciamento verso la fiduciarità della nomina rischierebbe di attenuare la concreta portata della riforma e il suo impatto sull'organizzazione del servizio sanitario.

Da condividere è, invece, la prevista possibilità di attingere ad altri nominativi inseriti in una rosa di candidati per una selezione svoltasi negli ultimi tre anni, purché i candidati risultino ancora iscritti nell'elenco nazionale, nell'ipotesi di decadenza o di mancata conferma del direttore generale.

In proposito, peraltro, una esigenza di omogeneità suggerirebbe di prevedere la possibilità di attingere in via prioritaria alla medesima selezione regionale già svoltasi per quel determinato incarico resosi vacante.

2.5 – Relativamente all'art. 5 ("*Clausola di invarianza finanziaria*") non si hanno rilievi da formulare.

2.6 – L'art. 6 ("*Disposizioni transitorie e finali*") fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.

L'articolo inoltre, come già segnalato nel precedente capo 2.3, abroga il citato decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016 ("*Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale*"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, poiché – precisa la Relazione illustrativa – sono stati in gran parte recepiti nei previsti nuovi commi da 7-*bis* a 7-*sexies* del novellato art. 1 del d. lgs. n. 171 del 2016.

In proposito non si hanno rilievi da formulare.

2.7 – Sull'articolo 7 ("*Entrata in vigore*"), infine, la Commissione speciale rimette al Governo la possibilità di valutare se la pressoché immediata entrata in vigore del provvedimento e la conseguente deroga all'ordinario periodo di *vacatio legis*, ai sensi dell'art. 73, comma terzo, Cost., nel caso di specie trovino una razionale giustificazione nella natura correttiva/integrativa dello schema di decreto in esame, considerando comunque la sua innovatività, come si è rilevato, su punti non

secondari della disciplina già dettata dal d. lgs. n. 171 del 2016.

P.Q.M.

nei termini esposti, con le osservazioni sopra formulate, è il parere favorevole della Commissione speciale.

GLI ESTENSORI

Massimiliano Nocelli, Giancarlo Luffa

18.04.2017 15:39:39 CEST

IL PRESIDENTE

Luigi Carbone



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini